



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Lucca

REVISIONE LEGALE 2024:

prepararsi al meglio per
l'organizzazione delle attività e i
controlli qualità

ORE

15.00

18.00



Crowe Bompani
e
Crowe Bompani Academy

WEBINAR

VENERDÌ
15 MARZO

VENERDÌ
22 MARZO

GIOVEDÌ
28 MARZO

VENERDÌ
5 APRILE

Agenda degli incontri

Codice Italiano di etica e Indipendenza del revisore - Indipendenza e prestazione di servizi *non assurance* a clienti di revisione – **venerdì 15 marzo 2024**

Il nuovo principio contabile OIC 34: uno tsunami sui ricavi – **venerdì 22 marzo 2024**

La revisione delle nano imprese: esempi pratici sulla revisione delle principali aree di bilancio – **giovedì 28 marzo 2024**

La sostenibilità e gli ESG - Rendicontazione ed analisi – **venerdì 5 aprile 2024**

REVISIONE LEGALE 2024:

prepararsi al meglio per
l'organizzazione delle attività e i
controlli qualità

VENERDI' | 15 MARZO|

Agenda

Struttura e «quadro concettuale» del Codice Italiano di Etica e Indipendenza

I Principi fondamentali del Codice Italiano di Etica e Indipendenza

I rischi di mancata osservanza dei Principi fondamentali

L'indipendenza del revisore e le misure di salvaguardia

Il Codice Italiano di Etica e Indipendenza nei «NAS» (Non Audit Services)

Conclusioni – Q&A



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Lucca

I nostri speaker



ORE 15.00 – 18.00

Simone Sartini
Partner
Crowe Bompani

Dottore commercialista,
Revisore contabile

Membro della Commissione Bilancio, Collegio
Sindacale, Revisione - Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili Pisa

Membro della Commissione Revisione Legale
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili

Componente del Comitato Consultivo in
materia di Controlli sulla Qualità della
Revisione istituito dal Ministero Economia e
Finanze



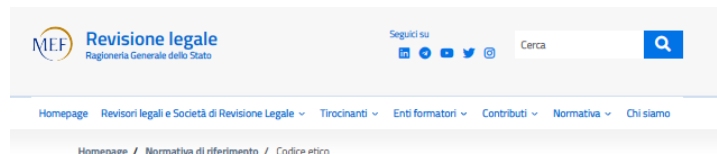
Codice Italiano di etica e Indipendenza del revisore - Indipendenza e prestazione di servizi non assurance a clienti di revisione

Come prepararsi ai controlli qualità

S. Sartini

s.sartini@crowebompani.it

Codice Italiano di etica e Indipendenza del revisore



Codice etico

Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo 2023, è stato adottato il "Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti", anche denominato "Codice Italiano di Etica e Indipendenza", elaborato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 9-bis, comma 2, e 10, comma 12, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il documento si compone della determina di adozione del Ragioniere generale dello Stato, di una Introduzione, di un Glossario e del corpo dei principi. Il Codice è applicabile a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o successivamente.

[Il Testo della Determina](#)

[Introduzione](#)

[Glossario](#)

[Codice](#)

[Guida al codice etico e di indipendenza](#)

Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale (applicabile a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio nel corso del 2019)

Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 245504 del 20 novembre 2018, è stato adottato il Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti, elaborato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il documento si compone della determina di adozione del Ragioniere generale dello Stato, di una Introduzione, di un Glossario e del corpo dei principi. Il Codice è applicabile a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio nel corso del 2019.

[Il Testo della Determina](#)

[Introduzione](#)

[Glossario](#)

[Codice](#)

[Normativa di attuazione](#)

[Decreti non regolamentari](#)

[Determine](#)

[Circolari](#)

[Linee-guida](#)

[Guide-operative](#)

[Codice etico](#)

[Principi di Revisione Internazionali \(ISA Italia\)](#)



Codice Italiano di etica e Indipendenza del revisore

Nella nuova versione del **Codice italiano di Etica e Indipendenza**, in vigore dal **1° gennaio 2023**, si ribadisce l'importanza dei principi etici fondamentali dell'attività di revisione e si forniscono linee guida per riconoscere, valutare e gestire il rischio del mancato rispetto di questi principi.

Il 23 marzo 2023, il Ragioniere generale dello Stato ha adottato il **"Codice Italiano di Etica e Indipendenza"** noto anche come il **Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività per i revisori legali**.

Il Codice è stato emanato in conformità all'art. 9 c. 1, art. 9-bis c. 2 e art. 10 c. 12 del D.Lgs. 39/2010, sostituisce la versione precedente del 2019 ed è applicabile alla revisione legale dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2023.

<https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/normativa/codice-etico/index.html>



Link Codice Etico

https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1522231



Link documento
CNDCEC

Codice Italiano di etica e Indipendenza del revisore

Le **regole per la formulazione dei principi** di deontologia professionale, riservatezza, segreto professionale, indipendenza e obiettività che i revisori legali devono seguire, sono state definite attraverso una convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (**MEF**), la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (**CONSOB**), Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale (**ASSIREVI**), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (**CNDCEC**) e l'Istituto Nazionale Revisori Legali (**INRL**).

Per detto aggiornamento è stato fatto un costante riferimento al "**Code of Ethics for Professional Accountants**" emanato dall'International Ethics Standards Board for Accountants (**IESBA**), un organismo indipendente affiliato alla International Federation of Accountants (**IFAC**).

Struttura del Codice

Il Codice Etico IESBA è suddiviso in 4 sezioni:

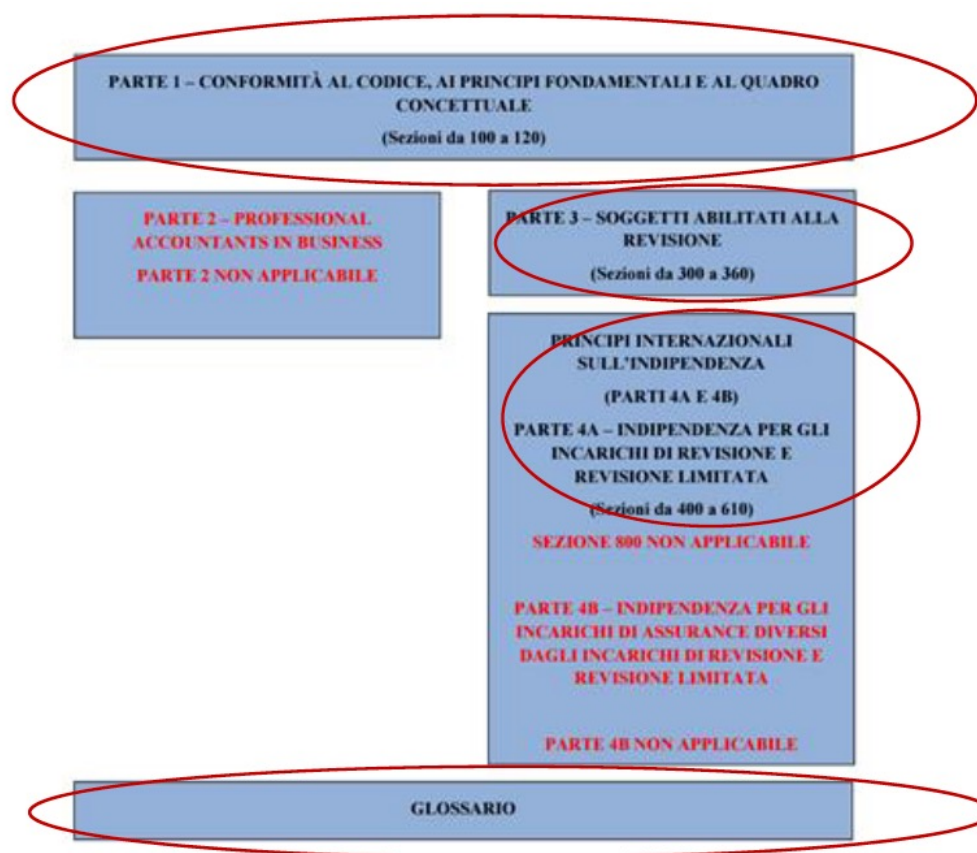
Parte	Contenuto
Parte 1	Sezione 100 , che include i principi fondamentali e il quadro concettuale applicabile a tutti i soggetti abilitati alla revisione.
Parte 2	Sezione 200 , che richiama ulteriori principi etici e deontologici applicabili ai <i>professional accountants in business</i> , vale a dire a coloro che operano all'interno di società, enti pubblici o privati, enti no profit e autorità e che non svolgono attività di revisione.
Parte 3	Sezione 300 , che include ulteriori previsioni che si applicano ai soggetti abilitati alla revisione nello svolgimento di un incarico di revisione .
Parte 4	Sezioni da 400 a 900 , che contengono i principi di indipendenza applicabili allo svolgimento degli incarichi di revisione limitata (Parte 4A), nonché i principi di revisione applicabili nello svolgimento degli incarichi di “assurance” diversi dalla revisione e revisione limitata (Parte 4B).

Struttura del Codice

Ai fini della predisposizione del Codice Italiano di Etica e Indipendenza sono state prese a riferimento:

Parte	Contenuto
Parte 1	Sezione 100 , che include i principi fondamentali e il quadro concettuale applicabile a tutti i soggetti abilitati alla revisione.
Parte 2	Sezione 200 , che richiama ulteriori principi etici e deontologici applicabili ai professional accountants in business , vale a dire a coloro che operano all'interno di società, enti pubblici o privati, enti no profit e autorità e che non svolgono attività di revisione.
Parte 3	Sezione 300 , che include ulteriori previsioni che si applicano ai soggetti abilitati alla revisione nello svolgimento di un incarico di revisione .
Parte 4	Sezioni da 400 a 600 , che contengono i principi di indipendenza applicabili allo svolgimento degli incarichi di revisione limitata (Parte 4A), nonché i principi di revisione applicabili nello svolgimento degli incarichi di “assurance” diversi dalla revisione e revisione limitata (Parte 4B).

Struttura del Codice



Fonte: Adattamento del Quadro generale del Codice Italiano di Etica e Indipendenza (Introduzione al Codice Italiano di Etica e Indipendenza, pag. 5).

Struttura del Codice

In particolare, come chiarito nella Parte Generale alla sezione 100:

Contenuto

I paragrafi del Codice contraddistinti dalla lettera **R** stabiliscono le regole di comportamento a cui il soggetto abilitato alla revisione deve conformarsi (ossia **REGOLE**).

I paragrafi contraddistinti dalla lettera **A** contengono le linee guida ed altro materiale esplicativo che forniscono un contesto di riferimento, spiegazioni, suggerimenti sulle azioni da intraprendere o sugli aspetti da considerare, esempi o altre indicazioni pertinenti per una corretta comprensione delle regole (ossia le **LINEE GUIDA**). In particolare, le linee guida sono concepite per aiutare il soggetto abilitato alla revisione a comprendere come applicare il quadro concettuale ad un insieme particolare di circostanze, a comprendere il contenuto delle specifiche regole e a conformarsi ad esse.

I paragrafi contraddistinti dalla lettera **I** contengono adattamenti al presente Codice, introdotti per coordinare l'applicazione del Codice stesso nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano, fornendo indicazioni specifiche con riferimento agli incarichi di revisione legale conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 (ossia **ADATTAMENTI**).

Struttura del Codice

Nel dettaglio, la Parte 1 del Codice può essere sintetizzata come segue.

SEZIONE	SOTTOSEZIONE	CONTENUTO	PARAGRAFI
100		<i>Conformità al Codice</i>	100.1-R100.4
110		<i>I principi deontologici fondamentali</i>	110.1A1-110.2A3
	111	<i>Integrità</i>	R111.1-R111.3
	112	<i>Obiettività</i>	R112.1-R112.2
	113	<i>Formazione, competenza e professionali</i>	R113.1-R113-3
	114	<i>Riservatezza</i>	R114.1-R114.2 (I)
	115	<i>Comportamento professionale</i>	R115.1-115.2 A1
120		<i>Il quadro concettuale di riferimento</i>	120.1-120-13 A2

Fonte: Documento di Ricerca CNDCEC 23 novembre 2023 – Codice Italiano di Etica e Indipendenza: prime indicazioni

Struttura del Codice

Sezione 110 Principi Deontologici Fondamentali:

Principio	Descrizione
Integrità	l'essere diretto, trasparente e onesto in tutte le sue relazioni professionali.
Obiettività	non scendere a compromessi nell'esprimere il proprio giudizio professionale a causa di pregiudizi, conflitti di interesse o indebite pressioni di terzi.
Formazione, competenza e diligenza professionale	❖ raggiungere e mantenere conoscenze e capacità professionali ad un livello tale da garantire che il cliente riceva prestazioni caratterizzate da competenza e professionalità, basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale; ❖ agire con diligenza e in conformità ai principi professionali applicabili. Il soggetto abilitato alla revisione deve assolvere l'obbligo formativo con serietà senza delegare i relativi compiti a terzi. Il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte del soggetto abilitato alla revisione, anche se privo di incarichi di revisione legale, costituisce una violazione del presente Codice.

I principi fondamentali

I **principi fondamentali** sono:

Principio	Descrizione
Riservatezza	Rispettare la confidenzialità delle informazioni acquisite nell'ambito di una relazione professionale. Al soggetto abilitato alla revisione è permesso divulgare informazioni riservate quando consentito dalla legge o autorizzato dal cliente.
Comportamento professionale	Rispettare la normativa applicabile al caso concreto ed evitare di compiere qualsiasi azione che possa portare discredito all'attività di assurance . Il soggetto abilitato alla revisione, nel fare pubblicità e promuovere la propria attività, non deve portare discredito alla propria categoria di appartenenza. Il soggetto abilitato alla revisione deve essere onesto e sincero e non deve: (a) enfatizzare in modo eccessivo i servizi che è in grado di offrire, le qualifiche che possiede o l'esperienza acquisita; (b) fare riferimenti denigratori o raffronti privi di fondamento con il lavoro di altri.



I principi fondamentali

INTEGRITÀ	R111.2 Il soggetto abilitato alla revisione non deve consapevolmente consentire che il proprio nome sia associato a relazioni, comunicazioni o altre informative che egli sappia essere: (a) sostanzialmente false o fuorvianti; (b) fornite in modo non adeguatamente ponderato; (c) tali da omettere od occultare informazioni che, invece, sarebbe stato necessario includere per evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni.
OBIETTIVITÀ	R112.2 Il soggetto abilitato alla revisione non deve svolgere l'incarico qualora il suo giudizio professionale sia pregiudicato o indebitamente influenzato da una circostanza o relazione.
FORMAZIONE, COMPETENZA E DILIGENZA PROFESSIONALI	R 113.1 (I) Ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 39/2010, il soggetto abilitato alla revisione è tenuto al rispetto degli obblighi di formazione continua quale effetto diretto dell'iscrizione al registro. Il soggetto abilitato alla revisione deve assolvere l'obbligo formativo con serietà senza delegare i relativi compiti a terzi. Il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte del soggetto abilitato alla revisione, anche se privo di incarichi di revisione legale, costituisce una violazione del presente Codice. Tali violazioni sono sanzionate ai sensi delle disposizioni vigenti.

Fonte: Documento di Ricerca CNDCEC 23 novembre 2023 – Codice Italiano di Etica e Indipendenza: prime indicazioni



I principi fondamentali

RISERVATEZZA

114.1 A1 La riservatezza risponde all'interesse generale in quanto facilita il flusso informativo dal cliente al soggetto abilitato alla revisione nella consapevolezza che tali informazioni non saranno divulgate a terzi. Tuttavia, il soggetto abilitato alla revisione ha il dovere di divulgare informazioni riservate quando:

- (a) la divulgazione è prescritta dalla legge, per esempio, per comunicare alle Autorità competenti violazioni di legge;
- (b) esiste il dovere di divulgazione:
 - (i) per conformarsi alle richieste formulate nell'esercizio della vigilanza dall'Autorità competente;
 - (ii) per tutelare gli interessi professionali di un soggetto abilitato alla revisione nel corso di un procedimento giudiziario o sanzionatorio;
 - (iii) per conformarsi ai principi professionali, incluse le regole deontologiche.

Al soggetto abilitato alla revisione è permesso divulgare informazioni riservate quando consentito dalla legge o autorizzato dal cliente.

La divulgazione è permessa, per esempio, per produrre documenti o altre prove nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo.

COMPORAMENTO PROFESSIONALE

R115.2 Il soggetto abilitato alla revisione, nel fare pubblicità e promuovere la propria attività, non deve portare discredito alla propria categoria di appartenenza.

Il soggetto abilitato alla revisione deve essere onesto e sincero e non deve:

- (a) enfatizzare in modo eccessivo i servizi che è in grado di offrire, le qualifiche che possiede o l'esperienza acquisita;
- (b) fare riferimenti denigratori o raffronti privi di fondamento con il lavoro di altri.

Quadro concettuale di riferimento

Dopo aver definito i principi fondamentali il Codice illustra alla Sezione 120 il concetto del «**Quadro concettuale di riferimento**», ossia il **corretto approccio che il soggetto abilitato alla revisione deve applicare**:

Contenuto

- 1 - Nell'**identificazione dei rischi** di mancata osservanza dei suddetti principi fondamentali
- 2 - Nella **valutazione dei rischi identificati**
- 3 - Nella **gestione dei rischi** eliminandoli o riducendoli entro un **livello accettabile**

Identificazione dei rischi

Il codice ricorda che rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali rientrano in una o più delle seguenti categorie:

Categoria	Descrizione
Interesse personale	Il rischio che un interesse finanziario o di altra natura influenzi il giudizio professionale o il comportamento del soggetto abilitato alla revisione;
Auto Riesame	Il rischio che, nell'ambito dell'incarico di <i>assurance</i> in corso, l'obiettività del soggetto abilitato alla revisione sia influenzata da un giudizio espresso o dai risultati di un servizio reso precedentemente dal soggetto abilitato alla revisione, o da altro soggetto che opera all'interno della sua rete. Ciò si verifica quando: ❖ tale giudizio o i risultati di tale servizio siano riflessi nell'oggetto dell'incarico in corso o, nella formazione del suo giudizio nell'incarico in corso, il soggetto abilitato alla revisione si ❖ trovi nella situazione di rivalutare il lavoro precedentemente svolto;

Identificazione dei rischi

Categoria	Descrizione
Promozione degli interessi del cliente	Il rischio che il soggetto abilitato alla revisione promuova o rappresenti la posizione di un cliente in modo tale che la sua obiettività ne risulti compromessa;
Familiarità	Il rischio che, a causa di un rapporto molto stretto o di lunga durata con un cliente, il soggetto abilitato alla revisione risulti eccessivamente accondiscendente nei confronti del cliente o in relazione alle attività da questo richieste;
Intimidazione	il rischio che un soggetto abilitato alla revisione sia dissuaso dall'agire in modo obiettivo a causa di pressioni, reali o percepite, ivi compresi i tentativi di esercitare una indebita influenza sullo stesso

Valutazione dei rischi

Definizione di «LIVELLO ACCETTABILE»

Un livello accettabile è un livello al quale un soggetto abilitato alla revisione, utilizzando la verifica di un terzo ragionevole e informato, concluderebbe, verosimilmente, che sono rispettati i principi fondamentali.



Valutazione dei rischi

PRASSI E CONDIZIONI

I regolamenti e i codici di comportamento in materia di governo societario

I requisiti relativi alla formazione e all'esperienza necessarie per il soggetto abilitato alla revisione

Un efficace sistema di procedure che consenta al soggetto abilitato alla revisione e al pubblico in genere di evidenziare comportamenti deontologicamente scorretti;

Un dovere esplicitamente sancito di segnalare la violazione dei principi deontologici;

Le procedure di monitoraggio e disciplinari di fonte professionale o regolamentare

Gestione dei rischi

Descrizione
1 - Eliminare le circostanze, inclusi interessi o relazioni, che generano i rischi
2 - Applicare misure di salvaguardia, ove disponibili e sia possibile applicarle, per ridurre i rischi entro un livello accettabile
3 - Non accettare o porre termine allo specifico incarico

L'indipendenza del revisore quale requisito

Una delle **principali novità del Codice etico** rispetto alla versione precedente è rappresentata dalla **sezione sull'indipendenza**, regolamentata in precedenza unicamente dai principi contenuti nell'art. 17, D.Lgs. n. 39/2010. In termini generali il codice osserva come l'indipendenza sia essenzialmente legata ai principi dell'obiettività e dell'integrità, chiarendo come la stessa comprenda:

Categoria	Descrizione
Indipendenza mentale	Lo stato mentale che consente di esprimere una conclusione senza condizionamenti che compromettano il giudizio professionale , consentendo quindi a un soggetto di agire con integrità, obiettività e scetticismo professionale.
Indipendenza agli occhi di terzi	L'evitare fatti e circostanze talmente significativi , in base ai quali un terzo, ragionevole e informato concluderebbe, verosimilmente, che siano compromessi l'integrità, l'obiettività o lo scetticismo professionale del soggetto abilitato alla revisione o di un membro del gruppo di revisione.

Rischi derivanti da interessi personali

Rischi che possono compromettere la salvaguardia dei principi fondamentali di cui l'indipendenza:

RISCHI DERIVANTI DA INTERESSI PERSONALI

1. il soggetto abilitato alla revisione **ha un interesse finanziario diretto** nel cliente di assurance
2. il soggetto abilitato alla revisione richiede un **basso compenso per ottenere un nuovo incarico** e tale compenso è talmente basso che può essere difficile, a fronte dello stesso, svolgere l'incarico in conformità ai principi professionali applicabili;
3. il soggetto abilitato alla revisione ha una stretta **relazione di affari** con il cliente di assurance
4. il soggetto abilitato alla revisione ha **accesso a informazioni riservate che potrebbero essere utilizzate per ottenere un vantaggio personale**;
5. il soggetto abilitato alla revisione **scopre un errore significativo nei risultati di un precedente servizio professionale svolto da un suo membro, suo dipendente o suo collaboratore**.

Rischi derivanti dal riesame

RISCHI DERIVANTI DAL RIESAME

1. il soggetto abilitato alla revisione o altro soggetto appartenente alla sua rete **ha realizzato i sistemi informativi finanziari la cui efficacia è oggetto dell'incarico** di *assurance*
2. il soggetto abilitato alla revisione o altro soggetto appartenente alla sua rete **ha predisposto i dati di base utilizzati per generare la documentazione oggetto dell'incarico** di *assurance*

Rischi derivanti dalla promozione di interessi del cliente

RISCHI DERIVANTI DALLA PROMOZIONE DI INTERESSI DEL CLIENTE

1. il soggetto abilitato alla revisione o altro soggetto appartenente alla sua rete **promuove gli interessi, o investimenti in interessi finanziari, di un cliente** di revisione
2. il soggetto abilitato alla revisione o altro soggetto appartenente alla sua rete **svolge attività di difensore o di consulente tecnico di parte di un cliente di revisione nell'ambito di un contenzioso con terzi**
3. il soggetto abilitato alla revisione o altro soggetto appartenente alla sua rete **svolge attività di promozione di un interesse di parte (lobbying) per conto di un cliente nel contesto di un'iniziativa legislativa**

Rischi derivanti dalla familiarità

RISCHI DERIVANTI DALLA FAMILIARITA'

1. il soggetto abilitato alla revisione è **un familiare o uno stretto familiare di un amministratore o di un esponente della direzione del cliente** di *assurance*
2. l'amministratore o l'esponente della direzione o il dipendente del cliente di assurance che è in **posizione tale da esercitare un'influenza significativa sull'oggetto dell'incarico** di assurance, ha svolto, nel recente passato, il ruolo di responsabile dell'incarico stesso
3. il **membro del gruppo di revisione ha uno stretto rapporto professionale di lunga durata con il cliente di revisione**

Rischi derivanti da intimidazione

RISCHI DERIVANTI DA INTIMIDAZIONE

1. il cliente di assurance **minaccia di revocare l'incarico di assurance** al soggetto abilitato alla revisione a causa di un disaccordo su una tematica professionale
2. il responsabile dell'incarico di assurance è stato **minacciato di estromissione dal gruppo di assurance o dalla propria struttura di appartenenza** (ad esempio, società di revisione o altra entità professionale) a causa di un disaccordo su una tematica relativa all'incarico di assurance
3. la **maggior esperienza** su una certa materia, posseduta da un cliente, **rispetto a quella del soggetto abilitato alla revisione**, determina in quest'ultimo una **pressione a conformarsi alle opinioni del primo**
4. il membro del gruppo di revisione viene informato che **l'avanzamento di carriera già previsto nei suoi confronti non avrà luogo qualora non approvi il trattamento contabile adottato** dal cliente di revisione ritenuto dal membro del gruppo di revisione non appropriato.

Mitigazione dei rischi: misure di salvaguardia

ESEMPI DI «MISURE DI SALVAGUARDIA»

1. la presenza di un soggetto appropriato che non faceva parte del gruppo di revisione che **riesamini il lavoro svolto** o, a seconda delle necessità, fornisca indicazioni al riguardo, può gestire un rischio derivante da auto-riesame
2. l'utilizzo per la prestazione di incarichi non di assurance ad un cliente di assurance di **partner e team dell'incarico di assurance diversi, con linee gerarchiche separate**, può gestire rischi derivanti da auto-riesame, promozione degli interessi del cliente o familiarità
3. il coinvolgimento di un altro soggetto non appartenente al soggetto abilitato alla revisione o alla sua rete affinché **esegua ex novo o ripercorra una parte dell'incarico** può gestire rischi derivanti da **interesse personale, auto-riesame, promozione degli interessi del cliente, familiarità o intimidazione**

Mitigazione dei rischi: misure di salvaguardia

ESEMPI DI «MISURE DI SALVAGUARDIA»

4. la separazione dei team degli incarichi quando si trattano **questioni di natura confidenziale** può gestire un rischio derivante da interesse personale
5. il non fare affidamento, da parte del soggetto abilitato alla revisione, nella formazione del proprio giudizio nell'incarico di assurance in corso, su un giudizio espresso o sui risultati di un servizio reso precedentemente dal soggetto abilitato alla revisione o dalla sua rete può gestire un rischio derivante da auto-riesame
6. l'espressione di un giudizio, da parte di un diverso soggetto abilitato alla revisione, sul bilancio nel quale si riflettono un giudizio espresso o i risultati di un servizio reso dall'attuale soggetto abilitato alla revisione o dalla sua rete può gestire un rischio derivante da autoriesame.
Tale giudizio deve essere espresso prima della conclusione dell'incarico di revisione da parte dell'attuale soggetto abilitato alla revisione o dalla sua rete

Aspetti critici che impattano sull'autovalutazione

Il Codice approfondisce tre aspetti critici che possono impattare sull'autovalutazione:

FAMILIARI O STRETTI FAMILIARI

1. Corrispettivi di revisione
2. Familiari o stretti familiari
3. Soggetti appartenenti alla «rete»

Corrispettivi di revisione

il CNDCEC nel documento “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni ” ha elaborato uno schema di calcolo utilizzabile dai professionisti strutturato nei seguenti criteri:

CORRISPETTIVI DI REVISIONE

1. stima delle ore-base in funzione della media aritmetica semplice delle grandezze di bilancio ritenute maggiormente espressive della dimensione strutturale e operativa, cioè il totale attivo e i ricavi delle vendite e delle prestazioni. In corrispondenza del livello di tale media si associa un numero di ore standard
2. considerazione di una rischiosità generica di settore. In particolare, si applica: o un coefficiente incrementativo del 10% per le società che realizzano produzioni su commessa; o un coefficiente decrementativo del 50% per le società immobiliari; o un coefficiente decrementativo del 15% per le società commerciali, di servizi e simili
3. considerazione di una rischiosità specifica di azienda. Tale considerazione si basa sulla valutazione preliminare del rischio d’incarico. In particolare, si applica:
 - ❖ nessun coefficiente correttivo, quando il rischio è valutato “Basso”;
 - ❖ un coefficiente incrementativo del 20% quando il rischio è valutato “Moderato”;
 - ❖ un coefficiente incrementativo del 40% quando il rischio è valutato “Alto”.

Familiari o stretti familiari

I fattori rilevanti per valutare il livello dei rischi in queste circostanze comprendono anche la natura o il grado di prossimità delle relazioni.

FAMILIARI O STRETTI FAMILIARI

1. il soggetto abilitato alla revisione e il familiare o stretto familiare
2. il familiare o stretto familiare e il cliente già acquisito o futuro cliente
3. il soggetto abilitato alla revisione e il cliente già acquisito o futuro cliente

Soggetti appartenenti alla «rete»

Il soggetto abilitato alla revisione, quando appartenente a una struttura più ampia comprendente altri soggetti abilitati alla revisione e/o altre entità, deve:

SOGGETTI APPARTENENTI ALLA «RETE»

1. esercitare il giudizio professionale per valutare se tale struttura più ampia configuri o meno una rete;
2. stabilire se un terzo, ragionevole e informato, concluderebbe, verosimilmente, che gli altri soggetti abilitati alla revisione e le altre entità nella struttura più ampia configurino una rete;
3. applicare tale giudizio coerentemente all'intera rete.

Soggetti appartenenti alla «rete»

una rete esiste quando la struttura più ampia sia finalizzata alla cooperazione e.....:

REQUISITI CHE CONFIGURANO LA «RETE»

1. persegua chiaramente la condivisione degli utili o dei costi;
2. sia riconducibile ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni;
3. condivida direttive e procedure comuni di controllo della qualità o una strategia aziendale comune o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o di una parte significativa delle risorse professionali.

I servizi «non assurance»

«assurance vs non assurance»

Nel caso dei **servizi di assurance**, i revisori forniscono una dichiarazione di sicurezza o una "assurance" sulle **informazioni oggetto di revisione**.

Nei **servizi di non assurance**, invece, l'obiettivo principale è solitamente la consulenza e l'assistenza nella gestione e nell'ottimizzazione delle attività aziendali.

I servizi «non assurance»

ESEMPI DI SERVIZI «NON ASSURANCE»

1. **Consulenza fiscale, contabile, legale, finanziaria**
2. **Consulenza IT:** Consigliare sui sistemi informativi, sulla sicurezza informatica e sulle tecnologie dell'informazione
3. **Servizi di risk management:** Aiutare le aziende a identificare, valutare e mitigare i rischi aziendali, finanziari o operativi
4. **Consulenza strategica:** Assistere le organizzazioni nella formulazione e nell'attuazione di strategie aziendali
5. **Consulenza in materia di conformità normativa:** Aiutare le aziende a conformarsi alle normative e ai requisiti legali applicabili
6. **Assistenza nella valutazione delle prestazioni aziendali:** Fornire analisi delle prestazioni aziendali, benchmarking e sviluppo di indicatori chiave di performance

I servizi «non assurance»

FATTORI DI RISCHIO

1. la natura, la portata e lo scopo del servizio
2. il grado di affidamento riposto sul risultato del servizio nell'ambito dell'attività di revisione
3. il contesto legislativo e regolamentare nel quale il servizio viene fornito
4. se il risultato del servizio abbia un impatto sul bilancio sul quale il soggetto abilitato alla revisione esprime un giudizio e, in tal caso:
 - ❖ la misura in cui il risultato del servizio ha un effetto rilevante sul bilancio;
 - ❖ il grado di soggettività connesso alla determinazione degli importi o del trattamento appropriati per quegli aspetti riflessi nel bilancio;
5. il livello di competenza degli esponenti della direzione e del personale del cliente riguardo alla tipologia di servizio fornito

(..... segue.....)

I servizi «non assurance»

FATTORI DI RISCHIO

6. il grado di coinvolgimento del cliente nella fase di determinazione degli aspetti significativi di valutazione
7. la natura e la portata dell'eventuale impatto del servizio sui sistemi che generano informazioni che costituiscono una parte significativa dei seguenti aspetti del cliente:
 - ❖ scritture contabili o bilancio sul quale il soggetto abilitato alla revisione esprime un giudizio;
 - ❖ controlli interni sull'informativa finanziaria.

I servizi «non assurance»

SOTTOSEZIONI CON SPECIFICI ESEMPI DI RISCHIO

601. Servizi di consulenza contabile e tenuta della contabilità

602. Servizi amministrativi

603. Servizi di valutazione

604. Servizi fiscali

605. Servizi di revisione interna (c.d. «internal audit»)

606. Servizi relativi ai sistemi informativi (c.d. «servizi IT»)

607. Servizi di assistenza nell'ambito di un contenzioso

608. Servizi legali

609. Servizi di ricerca del personale

610. Servizi di «Corporate Finance»

601 - Servizi di consulenza contabile e tenuta della contabilità

601 - Servizi di consulenza contabile e tenuta della contabilità

I servizi di consulenza contabile e tenuta della contabilità includono una vasta gamma di servizi tra i quali:

- ❖ tenuta delle scritture contabili e redazione del bilancio;
- ❖ registrazione delle operazioni;
- ❖ servizi di elaborazione paghe.

601 - Servizi di consulenza contabile e tenuta della contabilità

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Tale responsabilità include:

- ❖ la scelta dei principi contabili e del trattamento contabile in conformità a tali principi;
- ❖ la redazione o la modifica dei documenti di supporto e dei dati di origine, in formato elettronico o altro formato, volti a costituire elementi probativi di un'operazione.
- ❖ la creazione o la modifica delle scritture contabili;
- ❖ la scelta o l'approvazione della classificazione contabile delle operazioni.

601 - Servizi di consulenza contabile e tenuta della contabilità

Un soggetto abilitato alla revisione o un soggetto appartenente alla rete non deve fornire a un cliente di revisione servizi di consulenza contabile e tenuta della contabilità inclusa la predisposizione del bilancio su cui esprime un giudizio o delle informazioni finanziarie che sono alla base di tale bilancio, tranne se:

- (a) i servizi siano di **natura routinaria** o **comportino registrazioni contabili meccaniche**; e
- (b) il soggetto abilitato alla revisione **gestisca eventuali rischi generati dalla prestazione di tali servizi che non sono contenuti entro un livello accettabile**.



601 - Servizi di consulenza contabile e tenuta della contabilità

ESEMPI DI MISURE DI SALVAGUARDIA

- a) avvalersi di professionisti che non fanno parte del gruppo di revisione per lo svolgimento del servizio
- b) incaricare un soggetto appropriato non coinvolto nell'incarico di riesaminare l'incarico di revisione o il servizio non di assurance svolto

602 - Servizi Amministrativi

602 - Servizi Amministrativi

I servizi amministrativi comprendono varie tipologie di servizi tra i quali:

- ❖ servizi di elaborazione di testi;
- ❖ predisposizione di moduli amministrativi o legali che il cliente deve approvare;
- ❖ presentazione di tali moduli come da indicazioni del cliente;
- ❖ monitoraggio delle date per la presentazione dei moduli e avvertimento al cliente di tali scadenze.



603 - Servizi di valutazione

603 - Servizi di valutazione

Una valutazione comporta la formulazione di assunzioni relative agli sviluppi futuri, l'adozione di metodologie e tecniche appropriate e la combinazione di entrambe al fine di individuare un determinato valore, o un intervallo di valori, relativi a un'attività, una passività o un'azienda nel suo complesso

Se ad un soggetto abilitato alla revisione o a un soggetto appartenente alla rete viene richiesto di effettuare una valutazione al fine di assistere un cliente di revisione nell'ambito di adempimenti o pianificazioni fiscali **e i risultati della valutazione non hanno un effetto diretto sul bilancio**, si applicano le linee guida previste per tali servizi.

603 - Servizi di valutazione

MISURE DI SALVAGUARDIA

- a) avvalersi di professionisti che non fanno parte del gruppo di revisione per lo svolgimento del servizio può consentire la gestione dei rischi derivanti da auto riesame o dalla promozione di interessi del cliente
- b) incaricare un soggetto appropriato che non ha partecipato all'incarico di riesaminare il lavoro di revisione svolto o i servizi prestati può consentire la gestione di un rischio derivante da auto riesame

603 - Servizi di valutazione

603 - Servizi di valutazione

Un soggetto abilitato alla revisione o un soggetto appartenente alla rete non deve fornire un servizio di valutazione a un cliente di revisione se:

- (a) la valutazione presenta un significativo grado di soggettività; e
- (b) la valutazione ha un effetto significativo sul bilancio sul quale il soggetto abilitato alla revisione esprime il proprio giudizio

604 - Servizi Fiscali

604 - Servizi Fiscali

I servizi fiscali comprendono una vasta gamma di servizi, che includono attività quali:

- ❖ predisposizione della dichiarazione dei redditi;
- ❖ calcolo delle imposte ai fini della predisposizione di scritture contabili;
- ❖ pianificazione fiscale e altri servizi di consulenza fiscale;
- ❖ servizi fiscali che comportano valutazioni;
- ❖ assistenza nella risoluzione di controversie fiscali.

604 - Servizi Fiscali

Servizio Fiscale reso	Rischio
Predisposizione della dichiarazione dei redditi	Fornire servizi relativi alla predisposizione della dichiarazione dei redditi non rappresenta normalmente un rischio
Calcolo delle imposte ai fini della predisposizione di scritture contabili	La predisposizione dei calcoli per determinare le imposte correnti e differite passive (o attive) per un cliente di revisione, ai fini della redazione delle relative scritture contabili che saranno successivamente assoggettate a revisione dal medesimo soggetto, genera un rischio derivante da auto riesame

604 - Servizi Fiscali

Servizio Fiscale reso	Rischio
Pianificazione fiscale e altri servizi di consulenza fiscale	La prestazione di servizi di pianificazione fiscale e altri servizi di consulenza fiscale può comportare un rischio derivante da auto riesame o dalla promozione degli interessi del cliente
Servizi fiscali che comportano valutazioni	La prestazione di servizi di valutazione a fini fiscali a un cliente di revisione può comportare un rischio derivante da auto riesame o dalla promozione degli interessi del cliente.
Assistenza nella risoluzione di controversie fiscali	Fornire assistenza nella risoluzione di controversie fiscali a un cliente di revisione può comportare un rischio derivante da auto riesame o dalla promozione degli interessi del cliente.



605 - Servizi di revisione interna («internal audit»)

605 - Servizi di revisione interna («internal audit»)

I servizi di revisione interna comportano l'assistenza del cliente di revisione nello svolgimento delle proprie attività di revisione interna.

Le attività di revisione interna includono, tra le altre:

- ❖ **monitoraggio dei controlli interni**, vale a dire riesame dei controlli, monitoraggio del loro funzionamento e proposte di miglioramento;
- ❖ **esame delle informazioni finanziarie e gestionali** mediante:
 - riesame delle modalità utilizzate per identificare, valutare, classificare e comunicare le informazioni finanziarie e gestionali;
 - verifiche specifiche su singole voci, compresi test di dettaglio su operazioni, saldi e procedure;
- ❖ **riesame dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività operative**, comprese le attività non finanziarie;
- ❖ **verifica del rispetto** di:
 - leggi, regolamenti e altre disposizioni vincolanti;
 - procedure organizzative, direttive e altre disposizioni interne.

605 - Servizi di revisione interna («internal audit»)

Per **mitigare il rischio di auto riesame** in questi servizi, il **revisore deve assicurarsi** che:

MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI RIESAME

1. Il cliente nomini una **risorsa adeguata e competente** come responsabile dell'**internal audit**, preferibilmente scelta tra individui con posizioni dirigenziali di rilievo
2. Gli **amministratori** e i **dirigenti** del cliente **esaminino, valutino e approvino** le **finalità**, i **rischi**, la **periodicità** e l'**idoneità dei servizi di revisione interna** e le conclusioni ottenute da questi servizi
3. Inoltre, gli **amministratori** e i **dirigenti** del cliente devono comunicare al **responsabile dell'attività di governance** le **conclusioni** e le **raccomandazioni** provenienti dai servizi di revisione interna

606 - Servizi relativi ai sistemi informativi («servizi IT»)

606 - Servizi relativi ai sistemi informativi («sistemi IT»)

I servizi IT comprendono la progettazione o la realizzazione di sistemi hardware o software. I sistemi IT possono:

- (a) aggregare dati di base;
- (b) costituire parte dei controlli interni sull'informativa finanziaria; o
- (c) produrre informazioni che hanno un effetto sulle scritture contabili o sul bilancio, inclusa la relativa informativa.

Tuttavia, i sistemi IT possono includere anche aspetti che non riguardano le scritture contabili, né i controlli interni sull'informativa finanziaria o sul bilancio del cliente.

606 - Servizi relativi ai sistemi informativi («servizi IT»)

606 - Servizi relativi ai sistemi informativi («sistemi IT»)

Il Codice vieta la prestazione dei seguenti servizi IT forniti a un cliente di revisione:

- (a) la progettazione o realizzazione di sistemi IT che non sono collegati ai controlli interni sull'informativa finanziaria;
- (b) la progettazione o realizzazione di sistemi IT che non producono informazioni che costituiscono una parte significativa delle scritture contabili o del bilancio;
- (c) la personalizzazione di software standard per l'informativa finanziaria, che non sono stati sviluppati dal soggetto abilitato alla revisione o dal soggetto appartenente alla rete, quando detta personalizzazione non risulta significativa;
- (d) la valutazione e formulazione di raccomandazioni relative a un sistema IT progettato, realizzato o gestito da parte di un altro fornitore di servizi o dal cliente.

607 - Servizi di assistenza nell'ambito di un contenzioso

607 - Servizi di assistenza nell'ambito di un contenzioso

I servizi di assistenza nell'ambito di un contenzioso possono includere attività quali:

- ❖ assistenza nella gestione e nel reperimento di documenti;
- ❖ attività di consulenza, quali incarichi di consulente tecnico;
- ❖ incarichi per la quantificazione dei danni o di altri importi che potrebbero dover essere corrisposti o ricevuti all'esito del contenzioso o di altre controversie legali.

608 - Servizi legali

608 - Servizi legali

A seconda dell'ordinamento giuridico, i servizi di consulenza legale possono comprendere una vasta e diversificata gamma di aree, che possono includere servizi di consulenza societaria e commerciale, per i clienti di revisione, quali

- ❖ supporto nella redazione di contratti;
- ❖ supporto al cliente di revisione nello svolgimento di un'operazione;
- ❖ fusioni e acquisizioni;
- ❖ supporto e assistenza all'ufficio legale interno di un cliente di revisione;
- ❖ due diligence legale e ristrutturazione.



609 - Servizi di ricerca del personale

609 - Servizi di ricerca del personale

I servizi di ricerca di personale possono includere attività quali:

- ❖ elaborare una *job description*;
- ❖ elaborare un processo di identificazione e selezione dei potenziali candidati;
- ❖ ricercare candidati;
- ❖ vagliare i potenziali candidati per il ruolo:
 - riesaminando le qualifiche o competenze professionali dei candidati e verificandone l'idoneità per ricoprire la posizione;
 - effettuando controlli sulle referenze dei candidati;
 - effettuando colloqui e selezionando i candidati idonei valutandone le competenze.
- ❖ stabilire le condizioni del rapporto di lavoro e negoziarne dettagli quali lo stipendio, l'orario di lavoro e altre forme di remunerazione.

609 - Servizi di ricerca del personale

609 - Servizi di ricerca del personale

Un soggetto abilitato alla revisione o un soggetto appartenente alla rete non deve fornire un servizio di ricerca di personale per un cliente di revisione, qualora il servizio sia relativo a:

- (a) ricercare candidati; o
- (b) effettuare controlli sulle referenze dei possibili candidati, con riferimento alle seguenti posizioni:
 - ❖ (un amministratore o un esponente della direzione dell'ente; o
 - ❖ un soggetto con funzioni dirigenziali di rilievo in posizione tale da esercitare un'influenza significativa sulla predisposizione delle scritture contabili o del bilancio del cliente sul quale il soggetto abilitato alla revisione esprime un giudizio.

610 - Servizi di «Corporate Finance»

610 - Servizi di «Corporate Finance»

Esempi di servizi di corporate finance che possono generare un rischio derivante da auto riesame o promozione degli interessi del cliente includono:

- ❖ assistenza nell'elaborazione di strategie aziendali;
- ❖ identificazione di potenziali società da acquisire;
- ❖ consulenze relative a operazioni di cessione;
- ❖ assistenza per raccolta di finanziamenti;
- ❖ consulenza in materia di strutturazione;
- ❖ prestazione di consulenza in materia di strutturazione di operazioni di corporate finance o di accordi di finanziamento, che avranno un effetto diretto sugli importi che saranno indicati nel bilancio sottoposto a revisione.

610 - Servizi di «Corporate Finance»

610 - Servizi di «Corporate Finance»

Un soggetto abilitato alla revisione o un soggetto appartenente alla rete non deve fornire consulenza di corporate finance a un cliente di revisione quando l'efficacia di tale consulenza dipende da un particolare trattamento contabile o dalla rappresentazione nel bilancio sottoposto a revisione e:

- (a) il gruppo di revisione ha un ragionevole dubbio circa la correttezza del trattamento contabile o della rappresentazione in bilancio rispetto al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile; e
- (b) il risultato o le conseguenze della consulenza di corporate finance hanno un effetto rilevante sul bilancio sottoposto a revisione.

Conclusioni

L'**indipendenza** e l'**obiettività** sono **principi etici fondamentali** per il revisore legale.

L'**indipendenza** implica la totale separazione da interessi che potrebbero influenzare la revisione, mentre l'**obiettività** richiede una valutazione imparziale dei dati.

Tuttavia, fattori come la conoscenza «limitata» di alcune informazioni acquisibili solo tramite i servizi di «non assurance» e la giurisprudenza che, con orientamenti ondivaghi influenza l'evoluzione normativa futura, rendono sempre più «dinamica» l'interpretazione di detti principi.

Il revisore deve essere **consapevole di tali limiti** e fare il possibile per operare all'interno di «**confini giurisprudenziali e normativi**» in continuo divenire.



Appendice

CARTA DI LAVORO ATTESTAZIONE DI INDIPENDENZA		PRE 2.0
Società: XYZ SpA	Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/20XX	
Preparata da:	Data:	
Io sottoscritto dott. ..., dottore commercialista e revisore legale dei conti in ...,		
DICHIARO		
Di aver letto e compreso le norme e i principi in materia di indipendenza qui di seguito elencati:		
• art. 10 d.lgs. 39/2010; • ISQC Italia 1 e ISA Italia 200 e 220; • Codice Italiano di Etica e Indipendenza; • direttive e procedure in materia di indipendenza contenute nel manuale di controllo della qualità adottato.		
CONFERMO		
che, tenuto conto delle informazioni fin qui ottenute e delle verifiche condotte, non ho riscontrato situazioni che, ai sensi di legge e dei principi deontologici che disciplinano l'attività di revisione, compromettano la mia indipendenza o che costituiscono cause di impossibilità ad accettare l'incarico o di cessazione anticipata dall'incarico.		
È mia la responsabilità di segnalare eventuali modifiche a quanto sopra dichiarato.		
Data ...		



Appendice

CARTA DI LAVORO QUESTIONARIO RELATIVO ALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI REVISIONE		PRE 14.0
Società: XYZ SpA	Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/20XX	
Preparata da:	Data: _____	
DOMANDE	SI/NO/NA	COMMENTI
[...]		
Valutazione dei rischi di mancata osservanza dei principi deontologici fondamentali		
• È stata valutata la presenza di rischi derivanti da interesse personale? • Sono state predisposte misure di salvaguardia tali da eliminare o ridurre ad un livello accettabile i rischi derivanti da interesse personale? • È stata valutata la presenza di rischi derivanti da auto-riesame? • Sono state predisposte misure di salvaguardia tali da eliminare o ridurre ad un livello accettabile i rischi derivanti da auto-riesame? • È stata valutata la presenza di rischi derivanti da promozione degli interessi del cliente? • Sono state predisposte misure di salvaguardia tali da eliminare o ridurre ad un livello accettabile i rischi derivanti da promozione degli interessi del cliente? • È stata valutata la presenza di rischi derivanti da familiarità? • Sono state predisposte misure di salvaguardia tali da eliminare o ridurre ad un livello accettabile i rischi derivanti da familiarità? • È stata valutata la presenza di rischi derivanti da intimidazione? • Sono state predisposte misure di salvaguardia tali da eliminare o ridurre ad un livello accettabile i rischi derivanti da intimidazione?		

Valutazione dell'indipendenza

- Tenuto conto delle norme e di quanto previsto nel Codice Italiano di Etica e Indipendenza, al fine di accettare l'incarico, è stata valutata l'indipendenza? Sono state ottenute le attestazioni di indipendenza necessarie?
- Ove presenti, è stata valutata l'indipendenza con riferimento agli enti controllati e agli enti consociati del cliente?
- Ove presente una struttura più ampia che costituisce una rete, è stata valutata l'indipendenza dei soggetti appartenenti a tale rete?
- Sono state predisposte le misure di salvaguardie tali da eliminare o ridurre ad un livello accettabile le minacce all'indipendenza?

[...]

Conclusioni:

Sulla base delle conoscenze preliminari del potenziale cliente e degli elementi illustrati in precedenza, il potenziale cliente è da considerarsi:

☐ a rischio basso ☐ a rischio moderato ☐ a rischio elevato

4. Nel caso in cui siano state individuate minacce significative all'indipendenza, sono state previste misure di salvaguardia al fine di eliminare la minaccia o ridurla a un livello accettabile.
5. Non sono/siamo a conoscenza di alcun elemento che metta in pericolo l'indipendenza.
6. Sono state ottenute informazioni sufficienti per valutare se accettare o meno l'incarico.

Sulla base delle valutazioni effettuate, il presente incarico può essere accettato (va rifiutato).

Fonte: Documento di Ricerca CNDCEC 23 novembre 2023 – Codice Italiano di Etica e Indipendenza: prime indicazioni



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Lucca

Grazie per l'attenzione!